



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - P.le Europa n° 9
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800 - FAX 0364.91173
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

ORDINANZA N. 13 DEL 03/12/2013

RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN LOC. MONTECATINI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- tra gli obiettivi politici dell'attuale Amministrazione in carica, riveste un ruolo prioritario il continuo miglioramento e potenziamento dei servizi turistici offerti;
- nel perseguimento di tale obiettivo, risulta fondamentale integrare l'offerta turistica esistente, basata prevalentemente sulla residenza in seconde case e sulle strutture ricettive di tipo alberghiero, con il turismo "plein air" mediante camperismo, ottima opportunità di sviluppo dei piccoli comuni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21.06.2007 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento di "riqualificazione e potenziamento dell'area camper e sistemazione ambientale deposito inerti in località Montecatini" a ridosso della Via Trento;

DATO ATTO che i lavori principali, oggi conclusi, sono stati articolati secondo due stralci d'opera funzionali, anticipando quelli di sistemazione ambientale e di seguito realizzando la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento funzionale dell'area attrezzata per i camper, compreso un primo tratto di collegamento pedonale dell'area camper al centro abitato, onde favorire l'ampio utilizzo sia da parte dei residenti che dei turisti;



CONSIDERATO che:

- ai fini del perfezionamento dell'intervento, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 23/03/2012 è stato attuato un ulteriore lotto di lavori di completamento per la realizzazione di un chiosco, con spazi da utilizzare per la



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - P.le Europa n° 9

C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800 - FAX 0364.91173

E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

vendita di bibite e snack, a servizio degli utenti dell'area in oggetto, dotato di un servizio igienico pubblico fruibile anche dalle persone disabili;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 05/04/2013 si approvava la tariffa sosta giornaliera massima in €. 15,00 nonché lo schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare ad una eventuale gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area camper ed annesso chiosco bar in loc. Montecatini.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2013 con la quale si approvava il bando di gara per concessione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006 del servizio di gestione dell'area camper ed annesso chiosco bar in loc. Montecatini;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico, Patrimonio e Manutenzioni n. 65 del 04/06/2013, con la quale si approvava il verbale di gara del 31/05/2013 ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione dell'area camper ed annesso chiosco bar in Loc. Montecatini;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di qualificare gli spazi attuali come "area di sosta attrezzata per autocaravan" definita dall'art. 51 comma 9 della L.R. 15/2007;

TENUTO CONTO che l'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio degli autocaravan di cui all'art. 185 dello stesso Codice della strada;

VISTI gli artt.li 50 e 54 del D.Lgs. nr. 267/2000, relativi alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione / Ufficiale di Governo;

VISTI gli Artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. n. 495/1992.

ORDINA

L'istituzione formale nell'ambito del territorio comunale dell'area per la sosta degli autocaravan identificati dall'art. 54 com. 1 lett. m di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., con esclusione di roulotte e autotende, presso la loc. Montecatini.

Ai soggetti che intendono accedere e permanere di rispettare la seguente regolamentazione:

1. *Il pagamento è stabilito dal gestore dell'area nella misura massima di Euro 15,00 giornalieri, mediante pagamento anticipato non frazionabile, come fissato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 05/04/2013 (la modifica potrà avvenire ai sensi dell'art. 7 com. 1 lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. previo nuova deliberazione da parte della Giunta Comunale);*
2. *La tariffa si intende giornaliera indipendentemente dall'ora di ingresso e sarà addebitato anche il giorno di partenza se questa avverrà dopo le ore 10.00;*
3. *La ricevuta del pagamento dovrà essere esposta e ben visibile;*
4. *La tariffa risulta essere comprensiva del posteggio oltre che di tutti i servizi erogati, come la fornitura di acqua potabile, fornitura di energia elettrica e scarico liquami;*
5. *A discrezione del gestore sarà applicata una tariffa per il solo utilizzo delle attrezzature dell'area camper service;*
6. *Durante la stagione invernale, a causa della rigidità climatica, l'erogazione dell'acqua sanitaria sarà garantita solamente presso l'area camper service;*
7. *Prima di occupare le piazzole libere o usufruire di un servizio dovrà essere richiesto al gestore c/o il chiosco bar;*



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - P.le Europa n° 9
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800 - FAX 0364.91173
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

8. *Nell'arco di un mese il periodo massimo di sosta non può essere superiore a giorni 20 (venti) ed è assolutamente vietato occupare uno spazio eccedente la propria piazzola;*
9. *Nei posteggi esterni all'area è vietata la sosta per tutti i veicoli non identificati dagli art. 52 - 53 - 54 com. 1 lett. a - b - c di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. con esclusione dei 4 posti auto a nord dove la sosta è consentita anche agli autocaravan come identificati dall'art. 54 com. 1 lett. m di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. previo pagamento della tariffa fissata dal gestore;*
10. *La sosta all'interno dell'area camper è riservata esclusivamente agli autocaravan identificati dall'art. 54 com. 1 lett. m di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e non è ammessa la sosta di ulteriori veicoli;*
11. *Non saranno accettate prenotazioni salvo diversa organizzazione da parte del gestore;*
12. *Salvo diversa organizzazione da parte del gestore, l'ingresso all'area camper sarà chiuso tra le ore 22.30 e le ore 7.30 mentre sarà sempre consentita a qualunque orario l'uscita dall'area;*
13. *Ai sensi dell'art. 60 comma 1 della L.R. 15/2007 la registrazione degli ingressi ed uscite resta assolta dall'impianto di videosorveglianza comunale ivi installato ed i dati trattati secondo quanto stabilito dal regolamento comunale in materia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2007;*
14. *Sarà garantita la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed è vietato depositare rifiuti solidi urbani al di fuori degli appositi cassonetti;*
15. *Nel caso in cui la sosta all'interno delle piazzole attrezzate dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, potrà comportare l'immediato allontanamento dall'area del trasgressore e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità;*
16. *Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta i veicoli di servizio di proprietà o intestati a: Forze dell'Ordine; Vigili del fuoco; Mezzi di soccorso; Mezzi comunali; Forze armate; I veicoli del personale addetto al controllo dell'intera Area Camper, nell'ambito dell'attuazione del presente provvedimento e in uso per l'attività del proprio servizio;*
17. *L'area camper non è custodita. Il gestore e l'Amministrazione Comunale sono esonerati, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone, incidenti o furti che si verificassero all'interno dell'area;*
18. *È assolutamente vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area camper fatta salva la realizzazione futura da parte dell'Amministrazione Comunale o del gestore di idonei barbecue nelle aree verdi adiacenti;*
19. *È fatto divieto assoluto di usare l'acqua per lavare il camper, per usi personali (es. docce) e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;*
20. *Sono vietati all'interno delle aree pubbliche sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata;*
21. *È vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori dell'apposito camper service e l'uso di detersivi contenenti formaldeide e fosfati. È fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;*
22. *All'interno dell'area sosta è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno o molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni;*



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - P.le Europa n° 9
C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800 - FAX 0364.91173
E-MAIL info@comune.pontedilegno.bs.it - PEC protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it

23. *Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone, si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;*
24. *È consentita l'apertura di parasole purché all'interno della propria piazzola di sosta oltre al livellamento dell'autoveicolo con cunei o piedini;*
25. *I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura al fine di evitare reclami e/o proteste dei cittadini;*
26. *Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area;*
27. *La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione del gestore, l'immediato allontanamento dall'area del trasgressore e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l'inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato;*
28. *Dovrà essere osservato, per quanto applicabile, il Regolamento di Polizia Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2007;*

DEMANDA

- al Responsabile del Servizio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Valle Camonica, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
- al Responsabile del Servizio Tecnologico - Manutenzioni e Patrimonio, la verifica ed eventuale adeguamento della segnaletica.
- al Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica il rilascio della relativa autorizzazione e la richiesta di classificazione da parte del competente ufficio provinciale.

AVVERTE

Che la presente ordinanza, affissa all'interno del parcheggio, si intende conosciuta e accettata dall'utente dal momento dell'inizio della sosta.

Che la violazione di quanto disposto con la presente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., dal T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e regolamenti Comunali.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza agli Enti ed Autorità interessate al medesimo, a cura del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica.

Scansione della presente ordinanza é pubblicata all'Albo pretorio online sul sito www.comune.ponte-di-legno.bs.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi oltre che dovrà rimanere reperibile nella sezione appositamente dedicata alle informazioni relative all'area camper.

IL SINDACO

(Aurelia Sandrini)

Aurelia Sandrini

